

LI.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Nomina di Commissioni — Proposta del senatore Finali in onore di S. A. R. il Duca degli Abruzzi — Discussione del disegno di legge: « Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose » (N. 60) — Parlano nella discussione generale i senatori Fusco, Pellegrini, Serena, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia. — Si approvano tutti gli articoli del progetto di legge, dopo brevi osservazioni fatte agli articoli 2, 3 e 4 dai senatori Pellegrini e Serena, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, del tesoro e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a membri della Commissione per la emendazione del regolamento, secondo la proposta di ventitre nostri colleghi, della quale si è discusso ieri, ho nominato i signori senatori: Cremona, Finali, Pierantoni, Rattazzi, Schupfer, Serena e Vacchelli.

In pari tempo, in conformità di quanto ebbi a dichiarare nella stessa seduta di ieri, ho chiamato a far parte della Commissione per la riforma del regolamento giudiziario del Senato i seguenti nostri colleghi: Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo e Taiani.

Proposta del senatore Finali in onore di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Uno degli illustri Principi di Casa Savoia, nostro carissimo collega, il Duca degli Abruzzi, la cui voce abbiamo intesa qui in Senato, sta per intraprendere un grande e periglioso viaggio tra l'ammirazione del mondo. Lo anima il grande e generoso spirito della sua Casa, lo guida l'amore della scienza. Io mi faccio lecito, credendo di far cosa gradita a tutti, di proporre al Senato, di pregare il nostro Presidente d'inviare al magnanimo Principe i nostri voti, i nostri auguri, perchè la sua campagna nautica nelle regioni polari si compia felicemente pel maggiore progresso delle scienze naturali e geografiche, e per la maggior gloria del suo nome e del nome italiano. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Il plauso unanime col quale venne accolta la proposta del collega Finali mi dispensa

dall'obbligo di domandare qual sia il pensiero del Senato, e mi compiaccio poter dichiarare, che il Senato accoglie plaudendo, e fa sua la proposta del senatore Finali. (*Approvazioni*).

Io mi farò adunque un dovere, ed avrò l'onore d'inviare al nostro Augusto Collega, il Duca degli Abruzzi, del quale ricordiamo sempre con particolare compiacenza di aver udito in quest'aula la nobile parola, i nostri più caldi auguri, perchè il grande viaggio da Esso intrapreso nelle regioni polari, si compia felicemente secondo i suoi alti desideri e singolarmente per il progresso delle scienze geografiche e naturali.

Il Senato applaude, ed approva per acclamazione. (*Viri e generali applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 60).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha così modificato l'ordine del giorno che trovasi formulato nella relazione:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866 ».

Sono quindi soppresse le parole: « nell'anno finanziario 1899-1900 ».

Fatta questa avvertenza, dichiaro aperta la discussione generale.

FUSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCO. Chiedo venia di intrattenere il Senato su quella parte del progetto di legge che riguarda l'aumento di congrua ai parroci.

Comincio dal constatare innanzitutto come in questo concetto si sia tutti d'accordo, e non ora solamente; ma tutte le volte che è stato proposito di occuparsi di simigliante argomento, ogni partito conservatore o progressista, è stato assenziente nello intento di fare opera proficua alla numerosa classe dei parroci.

Si può avere diverse opinioni sulla politica ecclesiastica, si può pensare in un modo o in un altro circa i rapporti tra Chiesa e Stato; ma non si differisce guari nel ritenere obbligo di Governo civile, di Governo liberale, l'occuparsi della condizione del clero curato per migliorarla.

Voi, illustri colleghi, ne intendete meglio di me la ragione: si tratta di quella, direi, piramide o base di piramide dell'ordinamento ecclesiastico che si confonde assolutamente colla base della piramide dell'ordinamento civile.

Perchè io, per adottare un'immagine sensibile, me le raffiguro così le due società, la civile e l'ecclesiastica, cioè come due piramidi le quali nel vertice sono e debbono essere lontane l'una dall'altra, e così separate, e distinte; ma nella base si confondono, perchè sono medesimi i soggetti delle due società.

E in questa base, operano (come per la società civile i nostri sindaci, i nostri maestri elementari) così per la società religiosa i parroci, istrumenti senza dubbio di civilizzazione ciascuno dal suo punto di aspetto e coi mezzi suoi.

Onde, dicevo, tutti i partiti, in tutti i tempi, si sono occupati con favore del miglioramento della condizione di essi, considerati appunto come strumenti di civilizzazione, sicchè tutti possiamo convenire nel principio che ispira questa legge.

Senonchè, come si può essere divergenti sui mezzi, sarà lecito a me di fare una domanda, che è questa: si è sicuri di raggiungere, col disegno che ci è dinanzi, lo scopo che ci prefiggiamo, o da un certo punto d'aspetto non si viene a deteriorare la condizione dei parroci coll'intendimento nobilissimo di volerla migliorare?

Questo dubbio per me è fondato sopra una analisi dello stato presente della legislazione in Italia, e di quello che si vorrebbe inaugurare con la legge che ci accingiamo a discutere.

Quale è la legge che regola ora la materia delle congrue?

Voi lo sapete benissimo; è quella del 30 giugno 1892, la quale dice: « Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua ai parroci sarà portata a L. 900 e quindi al massimo definitivo di lire 1000 AL NETTO ».

Prima che si verificasse quest'ipotesi dell'aumento, la legge garantiva a ciascun parroco il godimento di una congrua di L. 800, e questa fino dal 30 giugno 1892. Poi si disse che sarebbe stata elevata a L. 900 e al massimo definitivo a L. 1000 al netto, quando le condizioni del Fondo pel culto l'avessero consentito. Se non che questa espressione di L. 900 o 1000 AL NETTO ha dato occasione ad una lotta giudiziaria, che si è chiusa con una sentenza della nostra Cassazione di Roma del 19 dicembre 1898 la quale ha definito, che per gli effetti della determinazione al netto delle congrue parrocchiali ora di L. 800, si debbano e si possano mettere a calcolo le spese di culto, e sulla congrua così depurata anche di quelle spese, corrispondere il supplemento per raggiungere le L. 800.

È naturale che se non vi sono altri mezzi per sopperire a siffatte spese, le quali perciò sono sostenute dal parroco, si debbano considerare come altrettanti oneri intrinseci del beneficio, e detrarli per vedere quale sia il supplemento effettivamente dovuto nel fine che la congrua, la quale serve al sostentamento della persona del parroco non sia mai inferiore alle L. 800 ora garantite dalla legge.

Questo è lo stato presente delle cose, sanzionato da un'autorevole decisione della Corte di cassazione di Roma.

Che cosa promettete voi col progetto che ora presentate?

Promettete il miglioramento di 100 lire all'anno, ma in cambio risolvete la quistione della detrazione delle spese di culto in maniera contraria a quella che è stata adottata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Senonchè, parendovi troppo grande l'ingiustizia, avete accordato a quei parroci che debbono direttamente sopportare le spese di culto, un assegno a cottimo del 15 per cento; e così aumentando di 135 lire all'anno la congrua, la portate a L. 1035 lorde, quali che siano le spese di culto che il parroco debba sopportare, perchè non ammet-

tete la possibilità che se ne faccia deduzione per l'accertamento della congrua.

Se l'aritmetica non è un'opinione, i conti tornano così: 900 lire a titolo di congrua, 135 lire le date per le spese di culto, ciò che suona un totale di lire 1035. Le spese in media potranno essere ad un dipresso 400 lire all'anno. Togliete da 1035 lire 400 lire, la congrua resterà di lire 635 per effetto della vostra nuova disposizione colla quale avete regolata *ex novo* la materia delle spese di culto. Oade rimane accertato che, mentre colla legge vigente e con la congrua minima di 800 lire, ogni parroco poteva aver facoltà di dedurre le spese di culto e poteva godere di tutte le 800 lire, col nuovo sistema venite a dare 635 lire, mentre da una parte dite di avere aumentato la congrua a 900 lire, dall'altra la diminuite di fatto a lire 635; ed io non suppongo altro che una spesa minima di 400 lire per le spese di culto; chè se queste dovessero aumentare, la congrua netta scemerebbe ancora!

Questo è lo stato di cose che s'inaugura con la nuova legge.

Io non devo dissimulare le gravi difficoltà esposte dall'onor. senatore Serena nella sua relazione, per dimostrare come non sia cosa agevole venire determinando *a posteriori* e dovunque le spese di culto, quando non si voglia adottare il sistema seguito da Gioacchino Murat nelle provincie napoletane; il che giustificherebbe come il meno pericoloso il sistema seguito dal disegno in discussione, di accordare cioè questo 15 per cento come spesa di culto; sempre quando non ci siano fabbricerie o altri enti che le sopportino. Ebbene, sia pur vera questa difficoltà, non è innegabile il fatto che, mentre in base della legislazione vigente, che assegna una congrua minore, cioè di 800 lire, ma con la benigna interpretazione della giurisprudenza della Cassazione di Roma, i parroci che non sono altrimenti provvisti per le spese di culto godono di 800 lire al netto, colla nuova legge, aumentando la congrua a lire 900, ma togliendo la possibilità di esonerarsi dalle spese di culto, si danno ad essi non altro che 635 lire.

Onde mi pare dimostrata la mia proposizione che con questo metodo, lungi dal giovare, si nuoce alla condizione dei parroci, appunto perchè si toglie ad essi il beneficio di vedere eliminate le spese di culto dagli oneri del loro beneficio.

Ma non sono questi soltanto gli inconvenienti di questa legge.

Oltre l'inconveniente ora notato, che si vede a prima vista e frustra da una parte gl'intendimenti del legislatore, e dall'altra le promesse fatte fare con la parola reale, — perchè questo progetto fu annunciato dalla Corona nel discorso inaugurale della sessione parlamentare, come quello che avrebbe dovuto migliorare la condizione dei parroci, — un altro inconveniente vi ha ed è che con esso si viene a stabilire ineguaglianze dolorosissime, perchè sapete che di migliaia di parroci quasi una metà hanno il Cireneo che li aiuta a portare la croce delle spese di culto, e questo Cireneo ora si chiama municipio, ora fabbrica, ora maramma; tutte istituzioni che si addossano l'onere delle spese di culto.

Un'altra metà dei parroci non ha questo beneficio; sicchè da oggi innanzi resta stabilito, quando questa legge sarà passata, che una metà dei parroci del Regno d'Italia avrà il beneficio delle 900 lire nette, e un'altra metà, pur avendo 1035 lire, dovrà da queste dedurre tutte le spese di culto che variano sempre dalle 400 alle 500 lire, e quindi per essi la congrua sarà assottigliata a lire 600 o giù di lì.

Ora vi pare equo e giusto di sanzionare questa disuguaglianza? Vi pare equo e giusto di aumentare per taluni parroci la congrua da 800 a 900 lire, facendoli godere l'intero aumento di 100 lire, come poco innanzi godevano di tutte le 800 lire, mentre altri non hanno ancora raggiunto la minima congrua di 800 lire decretata dalla legge passata?

Senonchè, giunto a questo punto, non posso non prevedere l'obiezione che si fa d'indole finanziaria. Si dice infatti che, accordando il 15 per cento a titolo di spese di culto transatte ad una metà circa dei parroci che si presume sopportino direttamente le spese medesime, l'Amministrazione, che presiede a questo servizio, si aggrava di annue lire 675,000; supponete che invece di limitarle al 15 per cento si fossero addossate interamente, per quello che effettivamente sono, e vedete dove si sarebbe andati. Evidentemente il Fondo per il culto non avrebbe avuto mezzi per sopperire a questa spesa.

Ma io allora mi permetto di dire che il metodo è stato sbagliato, perchè prima di pro-

mettere l'aumento di 100 lire a chi già godeva in atto 800 lire nette, era dovere del Governo di completare lo assegno a coloro che per la detrazione delle spese di culto non giungono a percepire le 800 lire. E quando tutti avessero in effetto percepito le 800 lire, se vi era margine, si poteva aumentare le congrue a 850 o 900, quello che sia, non faccio questione di somma; ma aver voluto portare le congrue a 900 lire, prima ancora di essere sicuri che tutti godessero una congrua di 800 lire, mi pare una suprema ingiustizia; e il Senato comprenderà che questo discorso se a taluno piace a tal altro dispiace. Perchè coloro i quali non sopportano le spese del culto vedono di buon occhio che dalle 800 lire si passi alle 900 e non vogliono sapere il perchè. Quindi vi è una classe dei reverendi parroci alla quale il discorso mio non garba. Ma esso garba a me ed alla mia coscienza e ciò dovrebbe bastare.

A me importa poco d'assicurare il miglioramento da 800 a 900 lire indistintamente; bisognava essere prima sicuri che tutti godessero del beneficio promesso dalla legge del 1892, cioè di avere una congrua netta di 800 lire, e poi parlare di ulteriori miglioramenti.

Ma come si fa a rimediare a questo inconveniente? Bisognerebbe mutare tutto il sistema della legge, ed è perciò che io, il quale avrei potuto parlare soltanto discutendo sull'articolo secondo, e proponendo un emendamento, ho voluto non pertanto parlarne nella discussione generale, perchè nulla si pregiudichi colla votazione dell'articolo 1°, dove si stabilisce l'aumento della congrua a L. 900. Non vorrei mi si avesse a dire: Voi se accettate l'articolo 1° della legge col quale la congrua da 800 lire è portata a 900, non potete modificare l'articolo 2° circa le spese di culto da dedurre o meno.

Quindi io annunzio fin da adesso il mio emendamento appunto perchè ho coscienza completa degli effetti di questo emendamento, il quale esercita una certa influenza su tutta la legge.

Io perciò sottometto al Senato questa proposta:

L'articolo 2°, paragrafo 3° dice così:

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò supplire il parroco — (il progetto soggiunge)

sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua ».

Io direi :

« Le spese medesime saranno comprese tra gli oneri da dedurre per la formazione della congrua ».

Sicchè il mio concetto si riassume in poche parole: invece di dare il 15 per cento per indennizzare più o meno i parroci delle spese di culto, io propongo che si dia loro effettivamente tanto quanto occorra per le spese medesime. In altri termini proporrei che sia tenuto conto delle spese che si debbano sopportare come altrettanto passivo da detrarre, e che i parroci abbiano il loro supplemento di congrua in guisa da avere nette le loro 800 lire. Mi rimetterei al senno della Commissione per vedere se crede o meno che i parroci debbano aspirare fin da ora all'aumento delle altre 100 lire; vorrei però che le 800 lire promesse dalla legge precedentemente sanzionate, siano effettivamente 800 e non meno di questa somma.

Spero che il Senato in una questione di giustizia come questa, vorrà convalidare coi suoi suffragi la mia modesta opinione, e spero altresì che il relatore e il ministro riconosceranno la giustizia di questa proposta.

PRESIDENTE. La prego inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Le osservazioni dell'onorevole collega senatore Fusco, mi inducono a parlare sul presente disegno di legge, perchè non bisogna preoccuparsi soltanto dei parroci: io mi preoccupo anche della condizione del Fondo per il culto.

Il nostro Ufficio centrale nella sua relazione ha giustamente notato che occorre dire apertamente tutta la verità. Se si vuole che il Fondo per il culto, la cui amministrazione diligente e sagace merita ogni encomio, adempia a tutti gli obblighi che sin dalla sua istituzione gli abbiamo imposti e che via via si sono accresciuti, non dobbiamo continuare a privarlo dei mezzi necessari e indispensabili al mantenimento dei nuovi molteplici fini.

Ebbene mi pare che in questo benedetto progetto, quale viene innanzi a noi dopo introdotte mutazioni essenziali che snaturarono quello originariamente presentato nel 14 marzo 1898 dal-

l'onorevole Zanardelli, allora guardasigilli, non si sia tenuto il minimo conto di questa osservazione giustissima, di questa preoccupazione necessaria, per chi intende i doveri dello Stato verso il bilancio di una pubblica amministrazione.

Che se per disgrazia poi, giova avvertirlo sin d'ora, l'emendamento dell'onorevole collega Fusco fosse adottato, sarebbe, peggio ancora, avviato a rovina il Fondo del culto. Infatti supposto per un momento che fosse attendibile il conto esposto dall'onor. Fusco, cioè che la media delle spese di culto o per il servizio della chiesa salga a circa L. 500, se fossero anche soltanto 5000 i parroci ai quali dovrebbero essere rifuse con corrispondente aumento di un supplemento di congrua, secondo i conti della relazione ministeriale, e saranno assai più, si caricherebbe il Fondo culto di due milioni e mezzo di lire d'aumento per l'emendamento Fusco.

E ciò si domanda mentre il Fondo per il culto ha consumato, secondo la stessa relazione che accompagna il progetto, 38 milioni di patrimonio, e mentre quindi dovrebbe porsi da tutti ogni cura perchè questo patrimonio sia ricostituito: e mentre il tesoro dello Stato ha diritti verso il Fondo che salgono a circa 50 milioni, e al tesoro si promettevano 38 milioni per transazione, dopo le prelevazioni seguite.

Dopo molti anni che il bilancio di gestione del Fondo culto era in perdita, finalmente si era arrivati ad avere nel bilancio di gestione del 1899-900, un avanzo di L. 3,124,365. Questo sarebbe stato consolante, poichè indicava che si era in via di ricostruzione del patrimonio. Ma poichè nella legge 30 giugno 1892 si era preso impegno di portare a L. 900 il supplemento di congrua non appena vi fossero i mezzi disponibili, era equo che col progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nel 14 marzo 1898, si proponesse di concedere le 100 lire di aumento, portando il supplemento della congrua da 800 a 900 lire. Secondo il calcolo dell'amministrazione, ciò doveva importare la maggior spesa annua di un solo milione. Poi un altro milione, secondo il progetto Zanardelli, si doveva annualmente stanziare - ed anche questo era giusto - a favore dei comuni a parziale pagamento del quarto della rendita dei beni ad essi assegnato dalla legge del 1866 sul Fondo

del patrimonio regolare. Così soltanto due milioni sarebbero stati sborsati sulla eccedenza suddetta di L. 3,124,365. Vennero le modificazioni del guardasigilli Bonacci del 16 giugno 1898: e si disse che altre lire 400,000 di maggiore sborso avrebbe importato il progetto per la deduzione delle imposte tutte introdotta con la modificazione all'art. 1 del primitivo disegno di legge.

Secondo le modificazioni portate dall'on. Bonacci, la maggior spesa di gestione sarebbe stata di annue L. 2,400,000. Ma altre aggiunte sono state portate durante la discussione della Camera dei deputati al progetto. Qui indico soltanto la spesa che si presume, e sarà molto di più, di 675,000 lire per aver ammessa la deduzione delle spese di culto e per il servizio della chiesa, spese nominatamente escluse dalla Commissione parlamentare. Per cui non rimarrebbero di tutto quel civanzo di gestione in L. 3,124,000, che appena 49,000 lire; le quali poi in fatto saranno oltrepassate e di molto perchè assai più di 5000 saranno i parroci ai quali si aggiungeranno le L. 135 per spese di culto e di chiesa. In tale stato di cose, il nuovo emendamento dell'onor. Fusco, importerebbe senz'altro una rilevante annua diminuzione di patrimonio. Sulla convenienza politica di venire in aiuto con sussidi al clero povero specialmente curato, se e quando ne sia meritevole, mediante un supplemento delle congrue, io in tali termini concordo nelle premesse da cui è partito l'onorevole senatore Fusco. Ma anche così inteso ed applicato il concetto di un sussidio personale e di libera attribuzione, bisogna per esso, come per tutte le cose, commisurare il sussidio alle forze del Fondo culto. Giova anche tener conto dei precedenti, per determinare una giusta misura delle congrue nei vari Stati precedenti d'Italia. Tranne nel Piemonte, che l'aveva indicata in 1000 lire, nel Lombardo-Veneto era di 500 lire, in Parma e Piacenza 600, in Toscana 480, a Napoli e in Sicilia da 100 a 150 ducati, secondo la popolazione, a Roma da 50 a 100 scudi.

Noi oggi diciamo di portarla a L. 900. È già una misura superiore a quei precedenti. Ma nel progetto di legge che abbiamo dinanzi, in realtà la portiamo assai più che a L. 900. Sarebbe stato meglio calcolare addirittura il tanto maggior peso che andrà a ricadere sul Fondo

pel culto per effetto del progetto quale uscì dalla Camera elettiva. Si poteva dire che in realtà si danno forse 1100 lire, tenendo conto di tutto. Ma, a parte gli altri vantaggi, che per tutti i parroci aventi diritto al supplemento di congrua contiene nelle sue ultime modificazioni il progetto di legge, esaminiamo il punto delle deduzioni, che saranno da praticare, secondo l'odierno progetto, dalla rendita dei parroci per determinare il supplemento dovuto.

La legge del 30 giugno 1892, che si considera come fondamentale in materia, ordina soltanto di dedurre i *pesi patrimoniali*. L'amministrazione aveva sempre ritenuto, che per pesi patrimoniali s'intendessero quelli che gravano i beni e le rendite dei beni costituenti il patrimonio proprio della prebenda, detti anche reali per adoperare un'espressione non giuridicamente esatta, ma chiara, relativi esclusivamente ai beni, come imposte dirette, livelli, censi, legati, ecc. Tale intelligenza della legge ai fini del supplemento di congrua, era stata accettata dal Parlamento nell'approvazione dei vari bilanci del Fondo culto. Nè questo erasi mostrato ingiusto e nemmeno severo coi parroci, prova ne sia che per determinare il supplemento della congrua, tenendosi conto anche dei prodotti casuali, l'amministrazione ha usato una grande larghezza nel calcolare i diritti di stola bianca e nera, ecc., in una media di 30 lire annue, mentre nel fatto tutti sanno che sono in una misura ben superiore.

Che cosa aggiungiamo noi ora in deduzione? Aggiungiamo anche la deduzione di tutto ciò che è onere, peso, carico personale, anche le imposte sul reddito od assegno supplementare, le quali per la loro natura, per comune e generale, regola indiscutibile sono un debito diretto che sta a carico di chi gode il reddito.

Questo evidentemente è un altro beneficio che si fa colla legge ora in esame ai parroci, e che non era nell'originale progetto presentato nel 14 marzo 1898.

Inoltre noi disponiamo all'art. 4, che tutte le congrue, qualunque ne sia l'origine e la causa, vanno classificate, per la tassa di ricchezza mobile, nella categoria C, e così, anche quelle che per la loro origine andrebbero in categoria A e sarebbero tassate sui 30/40, saranno tassate per 18/40.

Ciò costituisce un altro nuovo ed anormale

beneficio, perchè tutti sanno che se il supplemento di congrua, come sussidio od assegno *ad personam*, ove tale si fosse mantenuto, giustamente andava classificato in categoria *C*, invece la congrua principale in molti casi è costituita da un vero e proprio reddito di categoria *A* secondo la sua natura. Invece noi trasportiamo tutto nella categoria *C*.

Non contenti di avere con il nuovo art. 1 sciolte le pendenti questioni sui pesi, si da comprendervi anche quelli personali, e ciò con la sola aggiunta delle parole *qualsiasi onere o peso*, si carica il Fondo del culto di una spesa che col tempo diverrà enorme, quella pel culto e per il servizio di chiesa, come debito che deve soddisfare l'Amministrazione, deducendo la spesa dalla rendita per poi determinare il supplemento di congrua dovuto fino all'importo netto di L. 900. Ma da che si pretende desumere questo debito dell'Amministrazione?

L'onor. collega Fusco diceva: esso è stabilito da quell'autorità incontestabile che è la Suprema Corte di cassazione di Roma.

Io veramente non conosco che una sola sentenza della sezione civile di quella Corte, alla cui sapienza ed autorità anche io rendo omaggio, ma che ha una portata ben diversa da quella che accennò l'onor. Fusco. Quella decisione, pur accettando sotto certe condizioni e con certi limiti i criteri giuridici sull'art. 3 della legge 30 giugno 1892 espressi dalla Corte di Napoli nella sentenza denunziata alla Corte di cassazione di Roma, ha totalmente cassata la sentenza della Corte di Napoli, la parola *totalmente* è usata dalla Corte suprema, ed ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, che non si è ancora pronunciata, per quanto a me consta. Attendete adunque almeno che una volta sola si pronuncii la Suprema Corte regolatrice a Sezioni riunite e non convertite una singola pronuncia quasi perfuntoria della sezione civile in giurisprudenza assodata. Ma non basta che si abbia soltanto un'unica sentenza e della sola sezione civile, vi è di più.

La Corte di cassazione espressamente dichiarò, che rimaneva estranea ed impregiudicata la questione generica e di massima, quale invece è stata qui posta, se per la liquidazione del supplemento, di che nell'art. 3 della citata legge, debbano detrarsi dalla rendita del parroco le spese di culto e per il servizio di chiesa.

La Corte non ha voluto nè esaminare, nè sciogliere questa questione generica.

La questione da essa formulata è un'altra più limitata e concreta, cioè se per la liquidazione del suddetto supplemento di congrua debbano esser tolte dall'attivo della dote o della prebenda parrocchiale le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura delle anime, quando tali spese, avvertite bene, o signori, le parole che seguono e che testualmente riporto, quando tali spese sono sostenute dal parroco COL PATRIMONIO PARROCCHIALE da lui amministrato, cioè se in QUESTO CASO le spese di culto abbiano carattere di SPESE PATRIMONIALI.

Dunque nel caso in esame la Corte suprema poneva una questione particolare, circondandola di tutte le riserve maggiori. E anzi fra i motivi, distinguendo caso da caso, disse come il suo ragionamento si applicasse a quel parroco di cui ivi si trattava, perchè a quella chiesa parrocchiale non era annessa nè fabbriceria, nè altra opera parrocchiale, qualunque ne sia il nome, od altra simile istituzione, che alle indicate cose provveda. Ma, mentre per la Cassazione basta la esistenza di tali istituzioni, perchè esse anche con le spontanee obblazioni dei fedeli suppliscono alle spese di culto, il progetto ben lungi dal tenersi, come la Corte di cassazione si è tenuta, in un terreno molto ristretto, per non far luogo alla deduzione di quelle spese, esige che vi siano altre persone OBBLIGATE a sostenerle; onde alle libere offerte dei fedeli si darà altra specifica destinazione; e non si parla nemmeno più nel progetto di spese strettamente necessarie.

Dunque la questione in sede giudiziale è ancora aperta.

Ed in questo stato di cose si domanda al Senato di approvare una disposizione gravissima, della quale non si conosce la portata immediata e si chiudono gli occhi sulle enormi conseguenze future a depauperamento totale del Fondo culto. Non si conosce la portata immediata. La cifra esposta delle 675 mila lire in via indicativa, da nessuna base, da nessun criterio solido è sostenuta e giustificata. Come fu calcolata quella cifra? Si è supposto che su circa 10,000 parroci ai quali si dà il supplemento di congrua, possano esservene circa la metà che abbiano il diritto di avere questo rimborso delle spese di

culto e per servizio di chiesa nella ragione delle 135 lire. Ma del tutto arbitrariamente si è calcolato questo numero nella metà dei parroci sovvenuti. Si poteva così tanto e tanto dire il terzo o i tre quarti, perchè l'Amministrazione non ha in mano ancora alcun criterio e non ha fatto alcuno studio in proposito; ed invece di 5000 parroci che domanderanno questo supplemento, potranno domandarli tutti i 10,000 parroci, e la spesa salirà a 1,135,000 lire.

Perchè notate, che nell'art. 2 questa deduzione della spesa di culto non è limitata così come la limitò la sezione civile della Cassazione. Intanto il criterio della stretta necessità della spesa nell'art. 2 non c'è.

Si dirà che era inutile esprimerlo, dacchè ora il compenso si commisura nella ragione fissa del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua, e non delle spese. Ma è una omissione, gli effetti della quale si sentiranno più tardi quando il clero insisterà e si muoverà tanto da ottenere la deduzione di tutte le spese, come si comincia già fin d'ora a chiedere ed a promettere. Inoltre nell'articolo 2 si accorda l'aumento del 15 per cento, *semprechè non vi siano corpi morali, ecc., obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della Chiesa.*

Nell'articolo poi si dice: « e DEBBA a ciò supplire il parroco ». Pare che nel primo caso si esiga un obbligo giuridico. Nel secondo pare che basti il semplice dovere morale o canonico di sostenere le spese mancando un obbligato.

Dunque non basta neppure il fatto materiale che vi siano altri enti che soddisfino a queste spese; basta per applicare questa legge a favore dei parroci che non vi sia la persona che sia obbligata a prestare le spese. Vedrete quante fabbricerie, o istituti simili, cesseranno di provvedere alle indicate spese dicendo che non vi sono obbligate, ed erogheranno i fondi ad uno scopo diverso. Nè la vigilanza degli economi dei benefici vacanti potranno sempre vedere ed impedire.

Ma ancora più grave è la minaccia per l'avvenire.

Sancito questo *forfait*, come lo chiamava giustamente l'onor. Fusco, del 15 per cento sull'ammontare totale della congrua, cioè oggi lire 135 annue, e lire 150 quando il supplemento sarà portato a lire 1000, verranno fuori tutti

i parroci che hanno una congrua superiore alle lire 900, ma inferiore alle lire 1035, a chiedere trattamento eguale e quindi supplemento di congrua. Non basta. Oggi implicitamente ammesso il principio di compensare le spese, domani poveranno le domande nelle quali si dirà che questo 15 per cento è troppa poca cosa di fronte alle spese effettive, che l'onor. Fusco calcola nientemeno che in L. 500 circa.

Io sono facile profeta quando dico che dopo questo primo passo vedrete elevare l'aliquota dal 15 per cento ad una ragione percentuale di giorno in giorno maggiore, perchè, pur non accettando oggi l'emendamento dell'onor. Fusco, si verrà un giorno a caricare il fondo per il culto delle spese tutte di cui trattasi per il loro intero ammontare; e questo non sarà esiguo di certo.

L'articolo terzo contiene poi altra novità, sopravvenuta durante la discussione alla Camera, di una gravità eccezionale per il fondo del culto e mi pare anche di una ingiustizia intrinseca incomprensibile.

L'articolo terzo porta questa disposizione: « Gli assegni concessi a termine dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'articolo 1; cioè non potranno essere variati che per portarli dalle 900 alle 1000 lire ».

Per tutto il resto rimane consolidato il supplemento di congrua fino a L. 900 a favore di quei parroci a cui ora verrà dato e nella somma ora data. Intanto, se le rendite del parroco diminuissero, vedrete che la consolidazione in fatto non avrà presa: sia perchè l'articolo 1 non parla di L. 100 in posteriore aumento di congrua, ma di L. 1000 annue al netto; sia perchè si ripeteranno le solite parole di raccomandazione per la necessità di provvedere al sostentamento dei parroci. Ma la consolidazione sarà invece ostacolo perenne ad ogni più giusta ragione di diminuire la somma a supplemento di congrua.

Vengano pur fatti lasciti o donazioni al parroco, o per altri proventi dipendenti da qualunque titolo, il parroco possa pure avere rendite copiosissime, il Fondo culto dovrà continuare a pagare lo stesso assegno che verrà ora stabilito. Si è consolidato tale aumento ed esso deve rimanere intangibile.

Io confesso la verità, che qui manca la giu-

stizia e ogni ragione intrinseca giustificativa. Dice l'Ufficio centrale, ed io sono d'accordo, che la congrua è data *ad sufficientem sustentationem*, perchè chi serve l'altare deve vivere dell'altare. Ma appunto perciò è legittimo che dell'assegno puramente personale, come è il supplemento di congrua, si pratici, quando diviene esuberante, la riduzione e che tanto duri il sussidio alimentare personale, quanto dura il bisogno per cui è concesso il supplemento di congrua. Sono dispostissimo a riconoscere, che il sistema attuale è dannoso, perchè la mutabilità annuale dell'assegno per l'annualità delle revisioni, è una seccatura per le amministrazioni ed anche una mancanza di tranquillità per l'investito. Lodo perciò sinceramente il termine della revisione ogni tre anni portato dall'originario progetto di legge del 14 marzo 1898. Era un termine sufficiente per l'investito e per l'amministrazione; ed era anche logico, perchè stava in relazione colla legge per la tassa di manomorta che porta appunto la revisione triennale.

Non una ragione sola fu esposta del perchè non si è mantenuto, e non si mantiene lo stesso concetto, che cioè gli assegni concessi resteranno invariati per tre anni. Del pari non si dice perchè nel nuovo art. 3, sostituito a quello del progetto presentato dal guardasigilli onorevole Zanardelli, fu tolta la disposizione che regolava il caso di un nuovo investito del beneficio nel corso del triennio.

È giusto, perchè fu fatto un accertamento in concorso dell'investito anteriore, di rendere quest'accertamento obbligatorio per il nuovo investito, al quale così vengono negate le garanzie concesse nell'art. 2? Appunto perchè il supplemento di congrua ha natura di beneficio e di assegno personale e non patrimoniale, dovevasi mantenere l'art. 3 del progetto dell'onor. Zanardelli che disponeva un nuovo accertamento. Era giusto per il nuovo investito conservare provvisoriamente l'accertamento in corso, salvo la liquidazione in seguito. Così un altro si aggiunse, a tutti i nuovi ed eccessivi favori concessi ai parroci.

Non si dice perchè il capovero dell'art. 1 torna a dire che non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue al netto.

Già tutte queste dichiarazioni legislative che

promettono assegni futuri appena i bilanci consentano di corrisponderli, mi paiono un modo un po' strano di difendere le ragioni del bilancio contro gli insistenti appetiti di classi numerose e operose. Se è giusto, date le 1000 lire, quando avete i mezzi per darle; ma queste promesse anticipate non sono che eccitamenti e spinte continue a sforzare la mano al legislatore, per indurlo a dare, senza troppo preoccuparsi della sufficienza dei mezzi.

Ma, si dice, questa promessa delle L. 1000 è nella legge del 1892.

Perchè ripetere in questa legge eguale dichiarazione? Si cerca proprio ogni maniera di incitamenti per essere tormentati dalla domanda di portare la congrua alle 1000 lire per concederla entro breve tempo?

Io confesso che proprio non capisco perchè l'Ufficio centrale abbia mantenuto l'ultimo paragrafo dell'art. 1.

Poi un'altra omissione nota nel progetto ora in esame. In quella del 14 marzo 1898 si stabiliva il tempo al quale doveva riferirsi la liquidazione dei redditi, per determinare il supplemento della congrua.

Nel progetto attuale è sparita ogni indicazione al riguardo.

Il nuovo assegno decorre dal 1° luglio 1899; e l'accertamento si farà rapporto al 30 giugno 1899, oppure, siccome l'amministrazione ha fatti i suoi computi sulla base dei redditi al 31 dicembre 1898, si prenderà per base quest'ultima data, salvo le modificazioni da accertarsi fino al 30 giugno 1899?

Mi parrebbe opportuno che la legge dicesse quale è il momento da prendere per la determinazione dei redditi su cui fare i calcoli per il supplemento di congrua. Io credo quindi che sarebbe da tornare all'art. 1 del progetto originario, 14 marzo 1898 e da abbandonare le nuove disposizioni introdotte successivamente nell'art. 2.

Nell'art. 3 domando che si tolga questa nuova forma di consolidato, perchè mi pare una novità non mai praticata e contraria a giustizia ed al giusto interesse del Fondo per il culto.

Così l'art. 4 che tocca l'organismo della imposta mobiliare è anche perciò inopportuno, oltre che di pregiudizio economico. Se volete in tanti modi largheggiare nei benefici, portate

la congrua oltre le L. 900, a 950 a quanto importano quei favori che accordate così per incidenza.

Ma non ammettete che una pubblica amministrazione paghi essa l'imposta per il reddito altrui. Dire che la imposta pagata dal parroco sarà dedotta nella liquidazione per determinare il supplemento di congrua, è porsi in contraddizione col nostro sistema tributario per cui l'imposta sta a carico di chi gode il reddito e non di chi lo paga.

Accetto pienamente il capo II e III del progetto, che sono quasi del tutto eguali a quello del progetto 14 marzo 1898. Però osservo che nell'art. 5 si riscontra una modificazione che torna pure a danno del fondo per il culto. Sia pure che ciò sia a beneficio dei comuni: mi parrebbe obbligo nostro di preoccuparci anche della condizione che creiamo al fondo per il culto con questo disegno di legge.

Dopo aver fatto il compito della rendita che i comuni devono dare al fondo per il culto, ai fini indicati nell'art. 5, nel primo disegno si faceva luogo ad una diminuzione solamente di un terzo. Ora nell'art. 5 questa diminuzione fu portata alla metà. Avrei inteso la modificazione se fosse stato errato od ingiusto il primo computo.

Ma io non ho visto nessuna dimostrazione a questo riguardo. Dunque la variante evidentemente fu fatta per recare vantaggio ai comuni. Ne sarò lieto per questi, ma non ne sono punto lieto per il Fondo per il culto: del cui stato il Parlamento deve occuparsi. In tutto il resto accetto il capo II. Così accetto il capo III del progetto. Però perchè non venissero distratti dopo l'assegnazione dei Comuni, a scopi ben diversi, quei benefici che la legge loro concede con l'art. 10, io desidererei che l'ultimo capoverso non si limitasse a dire: «saranno da questi destinate le annualità in opere di pubblica utilità».

Vorrei che ci fosse una garanzia del mantenimento di tale erogazione, perchè una volta assegnate dalla legge le annualità, i comuni potrebbero farne quello che vogliono. Potrebbe esservi il pericolo che cioè tornassero là da dove originariamente è venuto il patrimonio a cui i comuni furono chiamati a partecipare dalla legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Vorrei quindi che si dicesse

« che le annualità saranno corrisposte ai comuni finchè continueranno ad essere erogate in opere di pubblica utilità ». Insomma qualche frase per la quale si mantenesse la erogazione continuamente sotto la vigilanza della pubblica amministrazione.

Credo che sia molto pericoloso l'aver soppressa la disposizione dell'articolo 11 del progetto del 14 marzo 1898 circa la deduzione della tassa 30 per cento.

Perchè siccome altra volta i comuni avevano sollevato delle questioni su questo punto, il tacere nel progetto di legge attuale, mentre se ne parlava nel primo disegno, potrebbe dare ancora maggior eccitamento a pretendere l'intera partecipazione alla rendita senza deduzione della tassa straordinaria del 30 per cento.

Io non ho intenzione di diffondermi maggiormente a dir le ragioni, per cui credo che il progetto, così com'è, abbia bisogno di essere molto modificato e convenga ritornarlo alla sua prima edizione. Accetto quindi le sue disposizioni sull'acconto ai comuni per la quota sul patrimonio degli enti soppressi; lo accetto nelle disposizioni sulle chiese recettizie. Accetto il concetto di aumentare le congrue dei parroci dalle lire 800 alle 900, ma tenendo ferme le disposizioni della legge del 1892, senza adossare al Fondo per il culto tutti gli oneri nuovi dei quali ho parlato e che costituiscono un grave pericolo per la futura consistenza del bilancio del fondo culto.

Non so se l'Ufficio centrale e l'onorevole Ministro faranno buon viso alle mie osservazioni.

SERENA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *relatore*. Sono lieto di non aver preso la parola dopo il discorso dell'onorevole senatore Fusco perchè, alle osservazioni da lui fatte, la migliore risposta si può desumerla dagli argomenti addotti dal senatore Pellegrini, il quale, dichiarandosi contrario al presente disegno di legge, ha dimostrato col fatto che, se realmente si vogliono migliorare le condizioni economiche del clero curato, bisogna accettare la legge come è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io non ripeterò ciò che ho detto nella relazione. Il Senato sa che non uno, ma tre ministri guardasigilli non riuscirono a condurre in porto i loro progetti di legge su questa ma-

teria, e vi riuscì soltanto - lo dico a cagion d'onore - l'onore. Finocchiaro-Aprile quando si convinse che bisognava togliere alla legge ogni carattere fiscale e, dando prova di una singolare e lodevole condiscendenza, accettò tutte le proposte fatte nell'altro ramo del Parlamento, senza delle quali i tre fini di alta importanza civile e politica, che la legge si propone, non si sarebbero certamente raggiunti.

L'onorevole senatore Fusco, che ha limitato le sue osservazioni all'aumento delle congrue, forse in sostanza ha voluto dire che a codesto aumento si può assai meglio provvedere con la legge del 30 giugno 1892.

A molti infatti è sembrato che non fosse necessaria una nuova legge, perchè basterebbe applicare quella del 30 giugno 1892; ma il senatore Fusco ha soggiunto che la si dovrebbe applicare secondo l'interpretazione, che egli ha chiamato *autentica*, della Corte di cassazione di Roma...

FUSCO. Ho detto autorevole, non autentica.

SERENA, *relatore*. Avrò inteso male. Sia pure *autorevole*; ma in ogni modo egli vuole che la legge 30 giugno 1892 per raggiungere il fine dell'aumento delle congrue sia interpretata come l'ha interpretata la Cassazione; ed in ciò io vedò la implicita confessione da parte sua che la sola lettera di quella legge non basta a liberare i parroci da tutte le molestie a cui vengono assoggettati per le continue revisioni e per i periodici accertamenti; non basta a far cessare la lotta che si è fin qui sostenuta tra gli agenti del fisco, i rappresentanti del Fondo del culto ed i parroci.

Col presente disegno di legge non solo si vuole assicurare l'aumento già promesso con le precedenti leggi, ma si vogliono definitivamente stabilire i criteri per lo accertamento delle congrue parrocchiali. A me sembra che lo scopo, almeno in gran parte, si sia raggiunto. E dico in gran parte, perchè il senatore Fusco, che mi ha fatto l'onore di ricordare la mia relazione, avrà visto che io non solo ho ammesso la deducibilità delle spese di culto, ma ho soggiunto che in tre modi si può riuscire a dedurle dalla congrua propriamente detta. Si possono accertare le spese effettive che si sopportano in ciascuna parrocchia e dare ai parroci, oltre la congrua che deve servire pel loro decoroso sostentamento, una somma

per far fronte alle spese del culto; oppure si possono dividere le parrocchie in classi, secondo il sistema che vigeva in Napoli, stabilire un minimo e aumentarlo in proporzione della popolazione; ovvero si può assegnare ai parroci una somma fissa eguale per tutti. Certo, l'ultimo sistema, che è quello che si è seguito, non è il mio ideale.

Si è affermato che col 15 per cento si è inteso di precludere la via a qualsiasi proposta di totale rimborso delle effettive spese di culto; però ripeto che il 15 per cento rappresenta un primo passo verso l'accertamento definitivo delle dette spese. Ma, si osserva: ogni giorno si fanno liquidazioni di supplementi di congrue con detrazione delle spese di culto; perchè non si potranno fin da ora accertare codesti assegni al netto di ogni onere e di ogni spesa necessaria? I parroci dovranno dimostrare che non vi sono corpi morali o privati chiamati a sopportare le spese di culto e dovranno provare, come provano ogni altra passività, anche l'intero ammontare di esse spese.

Ma i parroci faranno essi e saranno in grado di fare le necessarie indagini per dimostrare che realmente non vi sono corpi morali o privati obbligati a sopportare tali spese? Io non lo credo, perchè manca in essi l'interesse a procedere alle più accurate e necessarie indagini; e perciò se volessimo fin da questo momento assicurare ai parroci il totale rimborso delle spese di culto, riusciremmo non ad altro che a ritardare l'esecuzione di una legge destinata a produrre utili e benefici effetti.

L'Amministrazione del fondo pel culto che dovrà subito accertare il numero finora ignoto di tutte le fabbricerie, confraternite, maramme, sagrestie, ed altre istituzioni congeneri, potrà contemporaneamente accertare quali e quante sieno le spese necessarie al mantenimento del culto in ciascuna parrocchia.

Quando questo doppio accertamento sarà fatto, si potrà facilmente con un altro provvedimento legislativo assegnare ai parroci la somma corrispondente alle spese effettive di culto.

Ciò premesso, a me pare che si debba senz'altro approvare per intero l'articolo 2 del progetto di legge.

Io, lo ripeto, sono persuaso, come lo è il senatore Fusco, che le spese di culto vanno dedotte dalla congrua, la quale dev'essere esclu-

sivamente riservata al sufficiente sostentamento dei parroci.

È questo il carattere giuridico e canonico della congrua che niuno può disconoscere, sebbene nella lunga contesa fra l'Amministrazione e i parroci si sia arrivato alla strana conseguenza di considerare la congrua in un modo e l'assegno supplementare di congrua in un modo diverso.

Io vorrei pregare il senatore Fusco di non insistere nel suo emendamento al secondo articolo. Sono sicuro che l'onor. ministro Bonasi presenterà la legge speciale promessa all'altro ramo del Parlamento dal suo predecessore. Potremo allora tornare sulla questione e risolverla definitivamente. Se saremo tra i vivi, fin da ora prometto al senatore Fusco che non mi allontanerò da lui in tutto ciò che si riferisce alle spese necessarie per le funzioni parrocchiali.

Il senatore Pellegrini, rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Fusco all'art. 2, ha finito col combattere intieramente la legge che ora esaminiamo. Le cose da lui dette però dimostrano la necessità in cui ci troviamo (se veramente vogliamo giovare al clero curato) di approvare la legge così come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Questa non è una legge perfetta, onor. Fusco, ma mi sia lecito definirla una buona e conveniente transazione.

Il Governo riteneva che le spese di culto non si dovessero dedurre dal supplemento di congrua, e nel suo progetto, come ha già detto il senatore Pellegrini, dichiarò che le spese di culto non dovevano detrarsi nella liquidazione dell'assegno supplementare.

La Commissione parlamentare accettò il disegno di legge ministeriale, dando così alla legge 30 giugno 1892 una interpretazione diversa da quella data dalla Corte di cassazione.

Nella discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento si venne ad una transazione. Mentre si riconobbe che le spese di culto si debbono dedurre dalla congrua, si stabilì di dare per ora, a titolo di rimborso di spese di culto, il 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. Si salvò così il principio, ma non lo si poté applicare interamente, vista la grande difficoltà di stabilire in questo momento le spese effettive di culto delle varie parrocchie.

Si è citata la sentenza della Corte di cassazione di Roma. Lasciamo stare se si può parlare di giurisprudenza già assodata, perchè, come ha detto il senatore Pellegrini, non abbiamo che una sola sentenza, lasciamo stare tutto ciò, ma se, in omaggio alla massima stabilita dalla Corte di cassazione, riconosciamo nel magistrato la competenza a stabilire, caso per caso, luogo per luogo, le diverse spese di culto da corrispondersi ai parroci, avremmo una grande disparità di trattamento; imperocchè le spese medesime non sarebbero determinate con quei criteri uniformi con cui potrebbe determinarle l'amministrazione del Fondo per il culto quando procedesse al loro accertamento insieme all'accertamento del numero delle fabbricerie e delle altre istituzioni obbligate a sostenere le spese di culto nelle chiese parrocchiali.

L'onor. senatore Pellegrini ha fatto anche altre osservazioni, e a me pare che egli si sia figurato l'amministrazione del Fondo per il culto, come una succursale dell'amministrazione del tesoro dello Stato, la quale debba vivere eternamente, senza pensare ad altro che ad aumentare di anno in anno le sue rendite. Ma per farne che? Per continuare a darle al tesoro?

Se il Fondo del culto si è trovato nelle condizioni, che giustamente il senatore Pellegrini ha deplorato, perchè vi si è trovato? Per i vari prelevamenti fatti dal tesoro. Io non ho intenzione di parlare di questi prelevamenti, non voglio discutere della loro legalità e della loro giustizia; ma, o signori, voi sapete che il patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, dedotti gli oneri patrimoniali, le pensioni ed altri pesi, dev'essere per tre quarti attribuito allo Stato e per un quarto ai comuni, i quali vengono considerati in primo luogo nella legge del 1866. Intanto lo Stato si è affrettato a prelevare finora 29 milioni e mezzo, ed è perciò che l'amministrazione del Fondo per il culto si è trovata nelle strettezze accennate dal senatore Pellegrini.

Ora che il Governo, eseguendo la legge, dà ai comuni una parte del quarto che ad essi spetta, stanziando un milione nel bilancio del fondo per il culto come acconto dei 25 milioni che i comuni debbono avere sopra un patrimonio che ascende a 100 milioni, ora il sena-

tore Pellegrini sorge a combattere questa legge!

Potrei dire che non vi è bisogno neppure di una nuova legge; che, dopo 33 anni, la legge che dava il quarto ai comuni dev'essere eseguita...

PELLEGRINI. Non l'ho combattuta per il quarto ai comuni.

SERENA, *relatore*. Mi pareva che l'avesse combattuta, come ha combattuto l'art. 5 che si riferisce alle chiese ricettizie.

Queste chiese che costituiscono veri e propri *benefizi patrimoniali*, che vennero fondate dai comuni, non furono soppresse colle prime leggi di soppressione e nemmeno colle seconde; ma nel 1867 il fondo per il culto che trovavasi nella necessità di provvedere ai mille obblighi che gli si erano addossati, sollecitò la loro soppressione e furono di fatti soppresse; ma fino da allora fu stabilito che colla morte degli ultimi partecipanti le rendite delle chiese ricettizie sarebbero ritornate ai comuni.

Ora, o signori, le rendite delle ricettizie ammontavano a più che due milioni.

Circa 60,000 lire furono già devolute ai comuni. Gli assegni ai partecipanti superstiti e le spese di culto ascendono a oltre 700,000, per cui il fondo per il culto avrebbe diritto a godere la rendita netta di un altro milione e 300,000 lire fino alla morte dell'ultimo partecipante.

Con questa legge il Fondo per il culto è autorizzato ad anticipare ai comuni delle provincie del Mezzogiorno, sotto date condizioni, la restituzione delle rendite delle chiese ricettizie o comunie curate.

Non è questo, o signori, un beneficio che noi veniamo ad assicurare a quei comuni?

Il Senato riconoscerà che i tre fini che la legge si propone, dell'aumento delle congrue, della restituzione anticipata delle rendite delle chiese ricettizie e dell'acconto pel quarto dovuto ai comuni sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose sono tre fini di alta importanza civile e politica e che per conseguirli non dobbiamo più indugiare ad approvare una legge la quale si risolve evidentemente in un atto di giustizia; di giustizia verso la benemerita parte del clero addetta alla cura delle anime e di giustizia verso i comuni del Regno che non pos-

sono più tollerare quella disparità di trattamento a cui sono sottoposti dalle diverse leggi che regolano la materia nelle diverse regioni d'Italia.

Ho accennato nella mia relazione alla differenza di trattamento che si verifica nelle provincie meridionali, continentali ed insulari.

L'obbligo di pagare la congrua fu stabilito tanto per i comuni del Napoletano quanto per i comuni della Sicilia dal concordato del 1818. Intanto quel concordato non fu abolito in Sicilia, ma fu abolito con decreto luogotenenziale in Napoli nel 1861.

Con quel decreto vennero richiamati in vigore i Sovrani dispacci del passato secolo circa l'abolizione delle decime sacramentali, e perciò i comuni del Napoletano possono essere esonerati dal peso della congrua, mentre in Sicilia i comuni per esserne disincaricati debbono aspettare l'applicazione del n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

È nostro dovere dunque affrettare la votazione di un disegno di legge imperiosamente richiesto dalla necessità delle cose. Noi abbiamo, è vero, fatte molte leggi per migliorare le condizioni dei parroci; ma il senatore Pellegrini converrà che non potevamo esimerci dall'obbligo di provvedere al miglioramento delle condizioni economiche di questa benemerita parte del clero che in mezzo alle popolazioni adempie un'alta missione civile e religiosa. Egli ricorderà che uno dei primi atti dell'assemblea costituente di Francia fu quello di portare, sopra proposta di Mirabeau, la congrua dei curati a 1300 lire.

È vero che in Francia pensarono nello stesso tempo a spogliare i vescovi che erano straordinariamente ricchi. Ed io, a questo proposito, non dirò al mio illustre amico Bonasi: spogliate anche voi i vescovi, ma gli dirò soltanto: pensate al numero delle diocesi che è veramente straordinario in Italia e supera quello di tutti gli altri paesi; pensate alla enorme differenza delle diocesi nelle diverse regioni d'Italia.

In Lombardia abbiamo la diocesi di Sant'Amrogio che ha un milione e mezzo di anime, mentre nel Napoletano abbiamo diocesi che ne hanno 4 o 5000 appena!

Pareva che il senatore Fusco nel principio del suo discorso volesse accennare a qualche altro argomento ed entrare a gonfie vele in

questioni di alta politica ecclesiastica. Ma egli si arrestò subito, ed anch'io mi arresto.

Siccome però ne ho parlato nell'ultima parte della relazione, così sento il dovere di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli non solo sulla condizione del clero curato, a cui in certo qual modo si provvede colla presente legge, ma alla condizione materiale ed intellettuale del numeroso e poverissimo basso clero che abbiamo in Italia.

Noi non possiamo disinteressarcene; non possiamo non vedere che cosa si fa, e quali cittadini si fabbrichino nei numerosi seminari che abbiamo.

Non ritornerò sul passato: sarebbe inutile! Pur troppo abbiamo abolito corporazioni religiose che non si dovevano abolire, specialmente quelle dei mendicanti. Ma lasciamo il passato: per l'avvenire che cosa possiamo fare?

Il Fondo per il culto l'abbiamo sopraccaricato. Duolmi che non sia presente l'onorevole ministro del tesoro perchè io l'avrei pregato di ripetere ciò che il suo predecessore, il nostro illustre collega Vacchelli, dichiarò alla Camera dei deputati, cioè che si asterrà dal fare altri prelevamenti e non priverà il Fondo per il culto dei mezzi necessari all'adempimento di tutti i suoi fini. Se il tesoro non farà altri prelevamenti, il Fondo per il culto potrà anche venire in aiuto del basso clero povero; ma per ora io non mi faccio alcuna illusione, e perciò profitto di questa occasione per ricordare che venticinque anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento, io sollecitai una riforma che è ancora di là da venire, quella degli Economati dei benefici vacanti.

Il decreto del 26 settembre 1860 dice, che i frutti dei benefici vacanti debbono essere applicati a soccorrere, tra gli altri, i sacerdoti bisognosi. Ora che cosa si fa con questi frutti?

Essi rappresentano la cifra di un milione all'anno; ma di questo milione 900,000 lire sono erogate per il personale degl'impiegati e per le spese d'ufficio. Avanzano poche decine di migliaia di lire, e come vengono spese?

Onor. guardasigilli, riveda l'elenco dei pensionati. Io, che non l'ho veduto da 25 anni, potrei dire cose inesatte; ma sono quasi sicuro che ella tra i pensionati non troverà sacerdoti bisognosi: troverà cardinali che sono pensionati dall'Economato dei benefici vacanti; troverà patrioti che potevano essere ricompensati con

altri fondi, troverà donne benemerite della patria soccorse con i fondi dell'Economato; ma sacerdoti poveri pochi o nessuno.

Capisco che finchè durerà la forma beneficiale si potrà far poco. Io che riconosco nel mio amico Bonasi tutta la competenza e tutta la buona volontà, vorrei che egli potesse mettere mano alla legge tante volte promessa dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica; ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che egli pure incontrerebbe. Non gli dico quindi di fondere tutti gli Economati, poichè allo stato delle cose riconosco che non si potrebbero manomettere i diritti spettanti alle diverse regioni d'Italia sul rispettivo patrimonio ecclesiastico; ma gli dico soltanto di studiare se è necessario mantenere tanti Economati quanti ora ne abbiamo.

Non so perchè noi, che con troppa fretta abbiamo tante cose unificate, non possiamo unificare anche questo servizio, istituendo presso il Ministero di grazia e giustizia un'Amministrazione la quale distribuisca, tra le varie regioni i frutti dei rispettivi benefici vacanti.

L'onor. Vigliani, ministro guardasigilli, promise nel 1875 che avrebbe studiato benevolmente le mie proposte; io parecchie volte le ripresentai alla Camera dei deputati, ma... le rendite e i frutti degli Economati non servono a soccorrere i sacerdoti bisognosi!

Non so se sono riuscito a dare sufficienti o almeno soddisfacenti risposte agli onorevoli Fusco e Pellegrini. Vorrei avere maggiore autorità di quella che ho per pregare l'onorevole Fusco a non insistere sul suo emendamento, e l'onor. Pellegrini nella sua opposizione.

Non è una legge perfetta questa che esaminiamo, ma, più che una legge buona, è una buona azione. Io spero quindi che il Senato vorrà approvarla.

Il senatore Fusco ha ricordato che S. M. il Re nell'inaugurare la seconda sessione di questa legislatura accennò alla legge sull'aumento delle congrue. È vero: S. M. disse che il suo Governo avrebbe presentato proposte per migliorare le condizioni di quella parte del clero che trovasi in rapporto più diretto con le popolazioni. Ed io, augurandomi che il Senato voglia approvare questa legge, con le stesse parole di S. M. il Re, faccio un altro augurio, cioè che gl'individui che con questa legge veniamo a beneficiare sappiano e vogliano eser-

citare le loro funzioni, ispirandosi sempre ai doveri che hanno verso la religione e verso la patria. (*Vive e generali approvazioni*).

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto debbo ringraziare l'Ufficio centrale di aver proposto, pur facendo non pochi rilievi, l'approvazione pura e semplice di questo disegno di legge. E lo ringrazio di aver fatto questa proposta, perchè, a mio modo di vedere, che spero il Senato vorrà dividere, è questo il solo mezzo pratico per condurre in porto un provvedimento, che costituisce un grande atto di giustizia, e che è già stato troppo lungamente atteso.

Non mi dissimulo che alcune delle osservazioni messe innanzi dal senatore Pellegrini non abbiano un certo valore, e anzi l'hanno tanto, che nella stessa relazione dell'Ufficio centrale si trova di esse già fatto cenno. Ma l'Ufficio centrale non vi ha insistito, appunto perchè questo disegno di legge costituisce bensì un primo passo verso la soluzione del problema, ma non può essere il solo, nè l'ultimo.

Questa legge assicura ai parroci il vantaggio che dal primo luglio prossimo venturo la congrua sarà intanto portata a 900 lire, con la promessa formale che, appena vi siano i fondi disponibili, sarà portata a mille lire. È pur da notare che altro beneficio notevole, è quello di aver portato con questa legge al 15 per cento l'aumento dell'assegno come compenso per le spese di culto. Ammetto che con questo non si dà un compenso sempre adeguato, ma sarà sempre meglio di nulla, e rappresenta una non piccola concessione in confronto alla condizione attuale.

Abbiamo così una disposizione d'indole generale che non offende ed anzi rispetta i diritti esistenti, ed in pari tempo migliorerà la condizione di molti altri parroci, che finora non ebbero alcun compenso per le spese di culto. Dobbiamo perciò impedire che il desiderio dell'ottimo venga a suscitare ostacoli a quel bene che la legge tende ad assicurare al clero curato.

Inoltre bisogna anche renderci conto dei mezzi di cui dispone il Fondo per il culto per provvedere alle esigenze di questo servizio.

Il semplice aumento della congrua da 800 a

900 lire porta nella spesa annuale di quell'Amministrazione un aumento di almeno 1,075,000 lire, e non credo che questa sia la cifra minima delle maggiori spese, che per questa legge verranno al Fondo per il culto. Se poi la congrua sarà elevata a mille lire annue, sarà ancora ben più di un altro milione, che verrà ad aumentare le spese del Fondo per il culto.

Ora tutti sanno - e gli oratori che hanno preso parte a questa discussione hanno mostrato di saperlo quanto me - quali diventerebbero le condizioni del Fondo per il culto accogliendo nuove e maggiori domande, onde sarebbe pretendere da esso l'impossibile, imperocchè si chiederebbe più di quanto può dare. Ringrazio perciò l'Ufficio centrale di avere modificato l'ordine del giorno da esso presentato, togliendo quella data fissa per la quale il Governo avrebbe dovuto prendere impegno di liberare i comuni degli oneri che le diverse leggi mettono a loro carico per spese di culto, giacchè a quella data il Fondo per il culto si sarebbe trovato nell'assoluta impossibilità di mantenere codesto impegno.

Verrà tempo in cui anche questo si potrà fare e io rispondendo al voto che è stato or ora espresso dal relatore, dirò che lo stesso ministro del tesoro è persuaso della necessità di non ricorrere a nuovi prelevamenti a carico del Fondo per il culto, e se riusciremo a perseverare in questo avviamento, potremo arrivare a migliorare veramente le condizioni del clero curato ed a riparare a tutti gl'inconvenienti, che già sono stati messi in evidenza.

Ora non discenderò a rispondere ai singoli argomenti che sono stati messi innanzi, e dall'onorevole Fusco e dall'onorevole Pellegrini.

All'onorevole Fusco è già stato risposto in modo esauriente con quanto hanno detto l'onorevole Pellegrini e il relatore.

La decisione della Corte di cassazione di Roma, che è stata da lui ricordata, si riferiva ad un caso particolare, come ha bene rilevato l'onorevole Pellegrini, e non è punto una decisione che abbia stabilito una massima generale. Nondimeno si ravvisò prudente di introdurre nella disposizione relativa alla liquidazione dell'assegno di congrua la modificazione concernente le spese di culto, che fu concretata nel presente disegno di legge per evitare le controversie, alle quali avrebbero potuto aprir l'adito

quella decisione, qualora potesse essere considerata come una massima generale. A tal fine si è stabilita per le spese di culto la misura del compenso in ragione del 15 per cento, cioè una somma fissa per evitare tutte le contestazioni che altrimenti ne sarebbero stati inevitabile conseguenza.

Rispetto alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Pellegrini sopra alcuni articoli di questo progetto di legge, ripeto, come riconosco che esse hanno un certo fondamento; ma per introdurre in questa legge le modificazioni da lui desiderate, le quali ammetto che segnerebbero un miglioramento, noi faremo cadere la legge. Questa è proprio il risultato al quale involontariamente, ma inevitabilmente arriveremo pur essendo animati dal desiderio del meglio, e ciò mentre questa legge è tanto vivamente aspettata e desiderata; e nessuno meglio di me lo sa perchè nella posizione ufficiale che ora occupo, già ho avuto occasione di accertarmi come essa sia con ansietà invocata da moltissimi parroci. Con questa legge essi veggono assicurato ciò, cui è appunto destinata la congrua, cioè il loro necessario sostentamento.

Non posso quindi che pregare vivamente il Senato, affinchè voglia approvare il disegno di legge quale è sottoposto al suo voto, con l'affidamento che, qualora io avessi a rimanere a questo posto, prendo impegno di studiare nuovamente la questione per proporre quegli ulteriori miglioramenti che, sempre in relazione alla potenzialità dei fondi disponibili, saranno consentiti.

All'onor. relatore, il quale ha fatto voti, i quali oltrepassano l'argomento ora in discussione, debbo dichiarare che rispetto ad alcune delle questioni da lui accennate, mi riservo di fare uno studio attento e particolareggiato, ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che quei problemi presentano.

Non posso non ricordare che una serie numerosa di guardasigilli, e potrei dire quanti sono venuti succedendosi in questo ufficio, animati tutti dal desiderio di risolvere le gravi questioni, che si riferiscono all'art. 18 della legge del 13 maggio 1871, si sono poi trovati fronte a tali e tante e così gravi difficoltà pratiche che nessuno ha potuto avere la forza di venire davanti all'assemblea legislativa con un progetto concreto per risolverle.

Però gli studi che sono stati fatti non andranno perduti, perchè se non ci sono state vere e proprie proposte di legge, quegli accenni a possibili proposte, hanno dato occasione agli studiosi di occuparsi in forma concreta e specifica di queste gravi questioni, di guisa che oggi abbiamo un materiale scientifico e giuridico su questa materia, che sarà di grande aiuto nell'affrontare la questione e per trovare, come mi auguro, quelle formule per la risoluzione di essa, che possano essere riconosciute le più proprie per conseguire il fine cui si mira, senza suscitare nuove questioni di un'altra indole, ma non meno grave, e che potrebbero creare difficoltà non lievi per il Governo.

Con queste dichiarazioni ripeto la preghiera, che esordendo ho fatto al Senato, e che cioè voglia approvare questo progetto di legge, il quale veramente contiene un atto di giustizia.

FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO. Invitato con tanta insistenza a ritirare il mio emendamento, permetta il Senato che dica quello che intendo fare di esso, e per venire ad una conclusione logica, mi è mestieri fare brevi dichiarazioni.

Si è creduto di sgominare il mio modesto ragionamento con la questione finanziaria. Ebbene mi affretto a dichiarare che ci deve essere un equivoco, dipeso certamente dalla maniera inesatta con la quale mi sarò espresso.

Io non pretendeva già che si facessero due sorta di miglioramenti; da una parte aumentare le congrue da 800 a 900 lire e dall'altra che il Fondo per il culto si addossasse tutte le spese del culto, perchè ci saremmo trovati negli inconvenienti accennati dal senatore Pellegrini, dall'onor. relatore e dall'onor. ministro. Per me era questione di invertire il metodo.

È vero che con questo metodo avrete domani parroci a 900 lire ed altri a 635. Oh non sarebbe stato meglio invertire tutti i fondi disponibili, cioè il milione per l'aumento delle congrue, e le 675 mila lire per spese per il culto, e destinarle tutte a migliorare la condizione dei parroci in modo che tutti avessero le 800 lire?

Allora dove sarebbe la questione finanziaria se il metodo fosse stato diverso? Con il vostro metodo venite a sanzionare questa inegualianza; mutando metodo non ci saremmo tro-

vati nella ristrettezza della questione finanziaria.

Dirò una sola parola sul giudicato della Corte di Cassazione. Prima di ogni altro il mio amico Serena mi attribuiva l'idea di aver definita *interpretazione autentica* della Corte di Cassazione la sentenza del dicembre 1898.

Potrei anche nel calore della discussione aver detto questo; ma era mia intenzione di dire: *autorevole interpretazione*, e per quanto si sia tentato di diminuirne il significato, certa cosa è che la Cassazione si è proposta la tesi se in base al testo della legge del 1892 quando un parroco non sia aiutato da altri enti che sopportino le spese di culto, debbano queste spese computarsi nel passivo per gli effetti dell'accertamento del supplemento di congrua.

È inutile fare questione dell'efficacia e dell'estensione di questo esempio contro del quale è stato pur detto che è l'unico giudicato reso finora. Ma è facile osservare che se una volta sola si è prodotta la questione, una volta sola si poteva decidere. Però su questo punto è stato concorde il giudizio della Corte d'appello di Napoli e della Corte di cassazione di Roma, il cui annullamento non riguardò la questione di principio, ma bensì l'applicazione ossia la indicazione e l'accertamento delle spese deducibili in *subiecta materia*. Io quindi non avevo torto d'invocare questo precedente. Del resto non mi faccio illusioni: un emendamento non accettato dalla Commissione, non accettato dal guardasigilli, non potrebbe avere nessuna buona fortuna; lo ritiro, non perchè io sia convinto, che non stabiliva un principio di sana giustizia, e mi affida a persistere in questa opinione, l'opinione stessa del relatore, il quale ha finito per dire: io sono convinto che noi sanzioniamo un principio giusto in questa legge che cioè le spese di culto debbano essere dedotte per la determinazione della congrua.

Dunque io non avevo torto di sostenere che lo si dovesse applicare interamente. Il relatore ha detto un'altra cosa: io sono convinto che il 15 per cento è misura inadeguata; dunque anch'io era nel vero quando dicevo desiderare che le spese di culto fossero accertate nella loro precisa entità.

Ma nelle leggi — ha soggiunto il relatore — non si può ottenere tutto quello che si desidera; qualche volta occorrono transazioni, e il 15 per

cento è una transazione tra il nulla e il tutto per ciò che riguarda le spese di culto. Ma io veramente ritenevo che lo stato presente delle cose accordasse il *tutto*, non il *nulla*.

La legge del 1892 dice espressamente che quando si sarebbero aumentate le congrue si sarebbero date L. 900 *nette*.

Ad ogni modo nessuno ha dato risposta adeguata o conveniente al mio argomento, che questa legge sancisse una disuguaglianza, perchè quando sarà stata sanzionata avremo, per così dire, 5000 parroci che avranno 900 lire, e ne avremo 5000 che ne avranno 635; se credete che per fare il bene di una parte di essi si debba sanzionare questa ingiustizia, per ragioni di ordine finanziario o di ordine parlamentare, io ne lascio a voi il compito; per me, pur ritirando il mio emendamento per la nessuna speranza di vederlo accolto, mi basta averlo proposto come una protesta individuale contro quella che credo una disuguaglianza, e perciò una ingiustizia.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Una sola parola, perchè capisco bene che è vano il contendere.

Ringrazio tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore della forma cortesissima della loro risposta, ma sono dolente di non avermi proprio potuto convincere, che per ora fosse bene approvare la legge come è, aspettando da una legge futura gli emendamenti richiesti.

Prima di tutto non so perchè si debba credere, che se noi modifichiamo in qualche punto questo disegno di legge, tutte le altre parti principali della legge, che io accetto, andrebbero a soqquadro.

Io non saprei perchè dalla Camera elettiva, che già approvò con maggiori larghezze a favore dei parroci il disegno di legge, proposto dal Ministero, non sarebbe più approvato perchè con qualche modificazione lo si restringe e riconduce all'antico disegno ministeriale. Come accogliere il dubbio se si tratta di modificazioni introdotte in favore della pubblica amministrazione che anche la Camera elettiva vuole difendere? Chi vuole il più vuole il meno. Se le modificazioni sono buone perchè non richiamare un secondo esame sopra di esse?

Se il Fondo per il culto non deve durare eter-

namente, come diceva l'onorevole relatore, è certo però che tutti, ministri e Parlamento sono interessati a mantenerlo in una buona condizione economica, altrimenti sarà impossibile che soddisfi agli impegni assunti, e agli altri danni e pregiudizi si unirà quello del tesoro dello Stato.

Io speravo che qualche cosa per emendare il disegno di legge si volesse fare, anche perchè mi ero guardato bene dal toccare quei punti che costituivano una questione di principio. Per me i supplementi di congrua non dovevano essere elevati a diritto di ogni parroco i cui redditi beneficiari siano inferiori ad un minimo prestabilito. Per me le somme erogate a supplemento di congrua dovrebbero essere poste a disposizione del Governo, per non togliergli la possibilità d'intervenire, col criterio di buon governo, a soccorrere e a premiare quei parroci che per dottrina, per costume, per patriottismo, per spirito di carità, sono veramente degni delle lodi che molte volte furono fatte per giustificare i supplementi di congrua.

Se è vero che alcuni le meritano, non diciamo, se vogliamo essere sinceri, che le meritino tutti. Appunto perchè anche io riconosco, che vi sono parroci che con ogni abnegazione e sacrificio personale, nell'esercizio del loro ufficio pietosamente cercano di confortare i dolori umani, di temperare le passioni, di elevare lo spirito, di lenire miserie le più squallide, di difendere gli umili contro le prepotenze e le avidità di chi a parole soltanto riconosce la fratellanza umana, appunto per questo vorrei lasciar libero il Governo di attribuire con equità il supplemento di congrua al clero curato che veramente risponde a questo tipo.

Invece col darle a tutti i parroci, noi, combattuti dall'alta gerarchia ecclesiastica che tiene a sè soggetto il basso clero e l'obbliga ad una obbedienza cieca ed a prestarsi ai suoi fini anche politici, diamo agli avversari i mezzi per avversare l'opera civile dello Stato laico. I danari del supplemento di congrua servono anche per diffondere la stampa cleroeratica, per congressi, per pellegrinaggi, per scopi elettorali. Noi non possiamo difendere nè aiutare in qualsiasi modo il clero inferiore contro la tirannia dei superiori che gli richiedano atti estranei alla sua missione religiosa.

Fatto del supplemento di congrua un diritto,

esso non giova all'intento esposto perchè ogni parroco lo esige come un credito; il parroco nulla ha da sperare nè da temere dallo Stato, che non può intervenire nella scelta fra parroci degni e non degni.

Se si fosse dato e mantenuto al supplemento il carattere di sussidio, avrebbe servito anche a compensare certe ingiustizie nella distribuzione dei benefici ecclesiastici che vengono concessi dall'alta gerarchia ecclesiastica e che noi ora non possiamo impedire. Certo è che il diocesano, il quale è tutto, non il parroco, premia i parroci che più gli sono anche politicamente servili. Perchè non diamo noi allo Stato i mezzi di controperare al danno?

Io mi sono guardato dal dire tutto questo per chiedere di mutare il carattere del supplemento di congrua. Io mi piegai a mantenerlo per ora, sebbene mi paresse essenziale la mutazione. Nè ho io detto un altro mio convincimento fermissimo, cioè che non venissero concessi gli *exequatur* per benefici curati a sacerdoti che non siano usciti da Istituti scolastici governativi. Il mio desiderio nel chiedere le modificazioni del disegno di legge era così limitato, si era mantenuto in una cerchia così modesta, che speravo potesse essere accolto.

L'onor. relatore mi disse: voi attaccate le tre basi fondamentali del disegno di legge. No, onor. relatore, io anzi accettai tutti tre i punti regolati dal progetto.

Mi si disse: aspettate una legge futura.

Ma sarebbe vana l'aspettativa, perchè quando pur sarà stato consolidato, l'assegno per raggiungere la congrua di L. 900, non vi si potrà poi tornar sopra con una nuova legge per stabilire la riforma triennale. Nè ammessa una volta la deduzione delle spese di culto, si potrà più negare. Quindi tutto quello che oggi costituisce un aggravio per il Fondo del culto, rimarrà conservato in qualunque legge futura, la quale non potrà che portare degli ulteriori carichi al Fondo stesso.

Io sono rimasto sgomento delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, nelle quali si riconosce che le spese del culto sono un debito patrimoniale da dedurre, e che il 15 per cento non è che un acconto, non è che una transazione momentanea. Così quello che io prevedeva come un pericolo possibile, è già un danno quasi fin

da ora sancito, almeno secondo l'onorevole relatore.

Ma allora è certo che prima di concedere l'aumento che con questa legge si accorda, sarebbe stato meglio determinare quanto importi questo gravissimo carico delle spese di culto deducibili.

Mi riservo ora di presentare delle modificazioni agli articoli, non per speranza di riuscita, ma soltanto per adempiere ad un dovere di coscienza.

SERENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *relatore*. Non dirò nulla per ora al senatore Pellegrini, il quale si è riservato di proporre degli emendamenti agli articoli; ma sento il dovere di ringraziare in nome dell'Ufficio centrale l'illustre senatore Fusco di avere ritirato il suo emendamento.

E giacchè ho la parola, ripeto la dichiarazione già fatta, che io ho udito male quando mi è parso che egli avesse parlato d'*interpretazione autentica*.

Prego il senatore Fusco di credere che io, che ho molta stima del suo valore giuridico, non potevo supporre che egli avesse adoperata volontariamente una espressione poco esatta.

Quanto poi al dire che con questa legge noi sanciamo una disuguaglianza, perchè ad alcuni parroci daremo 1000 o 1035, e ad altri 635 lire, depurate delle spese di culto, il senatore Fusco mi dovrebbe dimostrare che il parroco, il quale avrebbe 635 lire, dovrebbe realmente sopportare una spesa di culto di 500 lire. Quando mi avrà fatto questa dimostrazione, allora mi persuaderò che veramente vi è la disuguaglianza di cui ha parlato; ma siccome tale dimostrazione non è facile, perchè non conosciamo ancora quali siano le spese effettive di culto delle diverse parrocchie, così prego il senatore Fusco di ritenere che l'Ufficio centrale, esprimendo il suo parere favorevole al disegno di legge, e pregando il Senato di approvarlo, non crede di sostenere una disposizione non equa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

CAPO I.

Aumento delle congrue parrocchiali.

Art. 1.

Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

PELLEGRINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Domando al ministro e alla Commissione se accettano la soppressione dell'intero

secondo capoverso che comincia con le parole:
« Semprechè non vi siano corpi ecc. ».

Meglio è lasciare le cose nello stato attuale senza pregiudicare il principio.

SERENA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di non poter accettare la proposta del senatore Pellegrini, perchè se quella proposta fosse accettata, si arriverebbe ad una conseguenza diversa da quella a cui lo stesso senatore Pellegrini vuole arrivare.

Noi dovremmo, caso per caso, eseguire le sentenze di tribunali e dare ai parroci tutte le spese di culto che i tribunali verrebbero a stabilire. Siccome però non è questa la conseguenza a cui egli vuol giungere, lo prego a ritirare la sua proposta.

PELLEGRINI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2 nel testo del progetto di legge.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio *Esequatur* o del Regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Esequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Proporrei che nel primo paragrafo si dicesse: « Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo primo ». In altri termini, propongo di aggiungere al primo paragrafo di questo articolo le parole: *per un triennio*.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio centrale e se il ministro accettano la modificazione.

SERENA, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettarla.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Non l'accetto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dichiaro che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che [per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'art. 51 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1887, n. 4021.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

SERENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *relatore*. Avverto soltanto che nella stampa è incorso un errore tipografico. Invece di: 24 agosto 1887, deve dire: 1877. E questo errore è di tale evidenza che basta a dimostrarlo il numero 4021 del Regio decreto.

PRESIDENTE. Lo considereremo come un errore materiale che sarà corretto.

Ora pongo ai voti l'articolo 4 come è stato letto, con la correzione di errore materiale accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO II.

Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresses Chiese ricettizie e Comunità curate.

Art. 5.

I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresses Chiese ricettizie e Comunità con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinuncia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura dalla rendita pubblica iscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

(Approvato).

Art. 6.

In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4.50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

(Approvato).

Art. 7.

Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, numero 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

(Approvato).

Art. 8.

La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

(Approvato).

Art. 9.

I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(Approvato).

CAPO III.

Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.

Art. 10.

Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle sopresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tauto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 12.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, accettato dal guardasigilli, che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che non potendosi discutere i due progetti di legge iscritti all'ordine del giorno, è necessario rinviare le nostre sedute a lunedì 5 giugno prossimo. A questi due progetti ne saranno aggiunti altri molto importanti, di modo che il Senato potrà continuare i suoi lavori per parecchie sedute.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testé approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1899

soppresse chiese ricettizie e comunie curate -
 Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro
 spettante sul patrimonio delle soppresse corpo-
 razioni religiose :

Votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 5 giugno
 alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge :

Scioglimento dei Consigli comunali e pro-
 vinciali (N. 47);

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi
 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni pa-
 ludosi (N. 2);

Rendiconto generale consuntivo dell'Am-
 ministrazione dello Stato per l'esercizio finan-
 ziaro 1896-97 (N. 42);

Assestamento del bilancio di previsione
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898
 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Disposizioni per la conservazione della La-
 guna di Venezia (N. 3);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82
 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione
 e sistemazione del portico, cortile e locali an-
 nessi nell'edificio di Castel Capuano in Na-
 poli (N. 66).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1899 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

